

Allegato A al Decreto n. 36 del
30.12.2013.

Il presente documento si compone
di n. 8 pagine numerate
consecutivamente da pag. 1 a pag. 8

**PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO
TOSCO-EMILIANO**
(Regolamento ex art. 11, L. 394/91)

**Regolamento stralcio inerente l'introduzione e la
detenzione nel territorio del parco di armi ed
esplosivi**

A cura dell'Ufficio conservazione della natura e delle risorse agro-zootecniche
Ligonchio (RE) Maggio 2013



Articolo 1 – Finalità

1. Il Regolamento dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio medesimo.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente articolato, alla luce dell'art. 11, comma 3 della Legge 394/91 che interdice nelle aree naturali protette le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e fauna protette e ai rispettivi habitat, individua, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della Legge 394/91 e con riferimento al territorio compreso nel perimetro del Parco così come individuato e determinato nella cartografia del parco allegata al Decreto 2 Agosto 2010 recante Nuova perimetrazione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, le ipotesi di deroga al divieto di introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati.

Articolo 3 - Introduzione, detenzione ed attraversamento del territorio del parco con armi ed esplosivi

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si forniscono le seguenti definizioni:

- a) "introduzione": l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del parco;
- b) "trasporto": il transito ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
- c) "esportazione": l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera b);
- d) "armi": con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, ecc.) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;
- e) "oggetti assimilati alle armi": quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì per "oggetti assimilati alle armi", le armi ad avancarica, gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna;
- f) "esplosivi": i prodotti esplosivi e/o esplodenti conosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Si intendono, altresì, per "esplosivi" i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;
- g) "mezzi di cattura": i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F del D.P.R. n. 357 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art. 21 della Legge n. 157 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;



h) "cartografia": la specifica cartografia che riporta le aree ove, ai sensi del successivo comma 6, è consentita, senza autorizzazione da parte dell'Ente Parco, la detenzione, il commercio delle armi e degli oggetti alle stesse assimilabili, e dove sono altresì consentiti, ai sensi del successivo comma 7), il lancio di razzi, l'accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici, l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi. Detta cartografia riporta, inoltre, la viabilità consentita al transito con armi, con oggetti alle stesse assimilati, con esplosivi e con mezzi di cattura, di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) ricadenti all'interno dell'area protetta, come disposto dai successivi commi 5 e 9.

2. Privati: definizione. Non sono considerati privati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;

b) gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;

c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.

Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere a), b) e c), si considerano "privati" ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge 394/91 ed ai fini dell'applicazione del presente articolo.

3. Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza. Deroga.

a) Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931 n. 773, le armi indicate nel predetto art. 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del parco.

b) Ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931 n. 773, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del parco.

c) Al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato Italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del parco.

d) Agli agenti di Polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del parco.



e) Al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso di porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del parco.

4. Medici veterinari: deroga.

I dottori in veterinaria esercenti la relativa professione possono detenere e portare nel territorio del parco gli strumenti che quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

5. Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati di esplosivi e di mezzi di cattura.

Fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso - ove prescritto delle medesime leggi e regolamenti vigenti - di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, è vietata l'introduzione nel territorio del parco, il trasporto attraverso il territorio del parco e l'esportazione dal territorio del parco delle armi anche se scariche, chiuse nella loro custodia ed a bordo di un veicolo, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura.

Il trasporto, l'introduzione e l'attraversamento è consentito esclusivamente tramite gli itinerari di seguito indicati:

- Provincia di Reggio Emilia:

Strada Provinciale N.15 tratto Passo del Lagastrello – Sparavalle;

Strada Provinciale N.58 tratto P.Sso del Cerreto - Cerreto Laghi;

Strada Provinciale N.32 tratto P.sso Pradarena – Ospitaletto;

Strada Comunale Succiso - P.sso della Scalucchia;

Strada Comunale Collagna - P.sso Pratizzano – Poviglio;

Strada Comunale P.sso Pratizzano - Ventasso Laghi;

Strada Provinciale N.60 tratto Cervarezza - Fonti S. Lucia;

Strada Provinciale N.108 Pianello;

Strada Provinciale N.26 Pietra di Bismantova;

Strada Provinciale N.99 tratto Roncopianigi - Febbio;

Strada Comunale Febbio – Rescadore;

Strada Statale N. 63 del Valico del Cerreto tratto C. Giannino - P.Sso Del Cerreto - Fortino della Sparavalle;

Strada Provinciale N.18 tratto Ligonchio;

Strada Comunale N. 8 Ligonchio;

Strada Comunale tratto Costa Dei Grassi- Ca' Ferrari;

Strada Comunale tratto Ginepreto-Vologno;



Strada Provinciale N. 59 tratto abitato di Sologno;
Viabilità all'interno dell'abitato di Sologno;
Viabilità all'interno dell'abitato di Cerreto Laghi;
Via nazionale Sud tratto SS 63 ex Colonia Roversi;

- Provincia di Parma:

Strada Provinciale N.86 tratto Cancelli – Bosco;
Strada Provinciale N.108 tratto Passo del Cirone;
Strada Provinciale N.40 tratto Bosco – Corniglio;
Strada Provinciale N.75 tratto Corniglio – Monchio;
Strada Provinciale N.13 tratto Corniglio;
Strada Comunale Corniglio - Ponte Romano;
Strada Provinciale N. 6 tratto Lagastrello-Rigoso.

- Provincia di Massa Carrara:

Strada Provinciale N. 665 Massese tratto Tavernelle - P.Sso del Lagastrello;
Strada Provinciale N. 665 diramazione Massese tratto Passo del Lagastrello – Comano;
Strada Provinciale N.68 Sassalbo;
Strada Comunale Prati di Logarghena-Portile;
Strada Statale N. 63 del Valico del Cerreto tratto C. Giannino - P.sso del Cerreto - Fortino della Sparavalle;
Strada Provinciale N°67 tratto Ponte Iera-Compione fino all'incrocio con la Strada Comunale Compione -Apella;
Viabilità Comunale pedonale all'interno dell'abitato di Compione;
Strada Comunale pedonale tratto compreso tra la sbarra di Ponte Iera e l'intersezione con il sentiero CAI N.116;
Strada Provinciale N. 25 tratto Castello di Comano- Castello di Caporaghena;
Viabilità all'interno dell'abitato di Torsana;
Viabilità all'interno dell'abitato di Camporaghena;
Viabilità all'interno dell'abitato di Sassalbo

- Provincia di Lucca:

Strada Provinciale N. 67 tratto Magliano - Ponteccio - Dalli – Sillano;
Strada Comunale Casini di Corte - Orecchiella - Corfino- San Romano G.;
Strada Comunale Ponteccio – Gagna;
Strada Comunale Caprignana – Orecchiella;



Strada Comunale Orecchiella – Miramonti;
Strada Interpodereale Ponteccio - Monte Tondo;
Strada Vicinale Passo Di Pradarena - Passo Della Comunella;
Strada Comunale Tratta Corfino-Orecchiella;

Qualunque itinerario totalmente o parzialmente diverso da quelli sopra elencati deve essere previamente autorizzato dall'Ente Parco.

6. Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e ai regolamenti vigenti, la detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi, è consentita, nel territorio del parco, nei locali ricadenti all'interno delle zone C e D, come riportato nella specifica cartografia del Piano per il Parco. Nei locali esterni a tali aree la detenzione è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

La precedente disposizione si applica anche per il deposito, nel territorio del parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e regolamenti vigenti e ferma restando la sussistenza della licenza rilasciata dalle competenti Autorità, il commercio, all'interno del territorio del parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi è consentito solo se i locali in cui si svolge la relativa attività ricadono all'interno delle zone D. Nei locali esterni a tali aree l'attività di commercio è consentita solo previa autorizzazione rilasciata all'Ente Parco.

7. Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti.

Il lancio di razzi (ad eccezione dell'ipotesi di seguito prevista), l'accensione di fuochi di artificio ed di artifici pirotecnici (ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio), l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, in ogni caso non è consentito all'esterno delle zone C e D.

E' consentita nel territorio del parco la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.

8. Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del parco.

I residenti nel territorio del parco, all'esterno delle aree indicate nella cartografia ufficiale, che detengono presso l'abitazione ove risiedono le armi e gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi di cui al comma 1 lettere d), e) ed f) del presente articolo 3 da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti – entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di approvazione del presente Regolamento stralcio- a comunicare all'Ente Parco, per tramite dei Comandi Stazione del Coordinamento



Territoriale per l'Ambiente (CTA) del Corpo Forestale dello Stato (CFS), le armi, gli oggetti alle stesse assimilati e gli esplosivi detenuti che si intendono trasportare. Nella comunicazione dovrà indicarsi il percorso ritenuto più breve che distanzia il luogo di detenzione da uno degli itinerari, riportati nella specifica cartografia, il cui trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi è ordinariamente consentito.

L'Ente Parco, acquisita la comunicazione procederà all'istruttoria, per le valutazioni di competenza.

Entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla ricezione dell'istanza di cui sopra, provvederà a rilasciare al residente autorizzazione al trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi dal luogo di detenzione ad uno degli itinerari di cui al precedente comma, specificando dettagliatamente il percorso intermedio da seguire e cui non è consentito deviare.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione nei confronti dei residenti e non residenti nel territorio del parco che detengono, da data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, le armi, gli oggetti alle stesse assimilati o gli esplosivi in locali esterni alle aree indicate nella apposita cartografia.

9. Viabilità consentita.

Il trasporto di armi scariche ed in custodia, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi, nelle forme previste dalla normativa vigente, è consentito lungo la viabilità riportata al comma 5.

Lungo la seguente viabilità:

Strada Ponteccio-Lago antincendio;

Strada Gagna-Castello;

Strada Ponteccio-Montola;

Strada Ponteccio-Strada della Grotta;

il trasporto di armi scariche ed in custodia, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi, è consentita solo ed esclusivamente ai residenti nei comuni nei quali ricadono i rispettivi tratti di strada sopra elencati.

Le strade non incluse nei sopra richiamati elenchi potranno essere percorse esclusivamente dalle persone autorizzate con apposito provvedimento della durata triennale. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente comma ne precluderà il successivo rilascio.

L'Ente Parco può in ogni caso, per sopraggiunte esigenze, precludere temporaneamente o definitivamente alcune delle strade consentite per il trasporto di armi scariche ed in custodia, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi, nelle forme previste dalla normativa vigente.

10. Produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori richiamati nella lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge 394/91.

Per coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono a risiedere nel territorio del parco all'esterno delle aree indicate nella specifica



cartografia (Zone C e D), sono tenuti a comunicare previamente all'Ente Parco, anche tramite i Comandi Stazione del CTA del CFS, le armi, gli oggetti alle stesse assimilati e gli esplosivi che si intendono trasportare. Nella comunicazione dovrà indicarsi il percorso ritenuto più breve che distanzia il luogo di detenzione da uno dei tratti di strada il cui trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi è ordinariamente consentito.

L'Ente Parco, acquisita la comunicazione, procederà all'istruttoria, per le valutazioni di competenza. Entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla ricezione dell'istanza, provvederà a rilasciare al residente autorizzazione – di durata triennale – al trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi dal luogo di detenzione ad uno degli itinerari di cui al precedente comma, specificando dettagliatamente il percorso intermedio da seguire e cui non è consentito deviare.

Per i soggetti privati diversi da quelli indicati al comma 8 le istanze presentate presso la Sede del parco o i Comandi Stazione del CTA del CFS, ai fini dell'acquisizione della autorizzazione di cui comma 5 del presente art. 3, rese in forma autocertificata (D.P.R. 445/2000), dovranno contenere i dati qui di seguito esplicitati e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) indicazione delle armi che si intendono trasportare;
- 2) residenza anagrafica e venatoria del richiedente;
- 3) autorizzazione al trattamento dei dati personali, nell'ambito ristretto di eventuali accertamenti che saranno effettuati per tramite delle competenti Amministrazioni di P.S., ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

11 Disposizioni finali.

L'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, ai sensi del presente regolamento, non è tacitamente rinnovabile. Copia dei provvedimenti verrà trasmessa alle Autorità di P.S. competenti per territorio.





Sede Legale : via Comunale, 23
54013 Sassalbo Fivizzano (MS)
Tel. 0585-947200 Fax 0585-948060
E-mail: info@parcoappennino.it
Web_ www.parcoappennino.it
C.F.: 02018520359

DETERMINAZIONE

N° 6 del 20.01.2016

Oggetto: INTRODUZIONE NEL TERRITORIO NEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO DI ARMI DA SPARO - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L. 394/91, ART. 11 COMMA 3, LETTERA F, E COMMA 4



Parco Nazionale
APPENNINO
TOSCO-EMILIANO

Sede Legale : via Comunale, 23
54013 Sassalbo Fivizzano (MS)
Tel. 0585-947200 Fax 0585-948060
E-mail: info@parcoappennino.it
Web_ www.parcoappennino.it
C.F.: 02018520359

IL DIRETTORE DELL'ENTE

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DEC/114 del 11 giugno 2015 con il quale il dott. Giuseppe Vignali è stato nominato Direttore del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano;

VISTO il decreto del Presidente del Parco n. 3 del 22.07.2015 con il quale si approvava il contratto di diritto privato con il dott. Giuseppe Vignali quale direttore del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano;

VISTO il contratto di nomina a Direttore del Parco sottoscritto dalle parti in data 01.08.2015;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 286 del 2013;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che specifica l'ambito applicativo e le finalità che il regime di tutela e gestione si prefigge di conseguire, e l'art. 6 che definisce le misure di salvaguardia;

VISTO il D.P.R. del 21 maggio 2001 "Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano";

VISTA la Disciplina di tutela del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano (allegato A del D.P.R. 21 maggio 2001);

VISTO il D.P.R. del 2 agosto 2010 "Nuova perimetrazione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano";

VISTA la delimitazione territoriale del Parco e la sua zonizzazione come definita nella cartografia 1:10.000 allegata al D.P.R. del 2 agosto 2010;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il D.P.R. del 12 marzo 2003, n. 120, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 recante "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art.2, comma 2 della L.R. 7/04";

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio direttivo n. 36 del 30.12.2013 recante ad oggetto "Regolamento stralcio all'introduzione e alla detenzione di armi nel territorio del Parco", di riapprovazione, previa acquisizione di parere favorevole di tutti gli Enti locali interessati, dello schema di testo regolamentare volto a disciplinare, sulla base delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle aree naturali protette, le ipotesi derogatorie al divieto di introduzione da parte di privati non provvisti di specifica



Parco Nazionale
APPENNINO
TOSCO-EMILIANO

Sede Legale : via Comunale, 23
54013 Sassalbo Fivizzano (MS)
Tel. 0585-947200 Fax 0585-948060
E-mail: info@parcoappennino.it
Web www.parcoappennino.it
C.F.: 02018520359

autorizzazione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di disturbo e cattura all'interno del territorio del Parco nazionale”;

VISTO l'elenco dei tratti di viabilità principale di attraversamento del territorio del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano approvato con Delibera del Consiglio direttivo n. 36 del 30.12.2013 sopra richiamata;

PRESO ATTO che lungo la viabilità sopra richiamata, e di seguito espressamente elencata, sono state rilasciate, a far tempo dall'anno 2009, specifiche autorizzazioni triennali a tutti coloro che ne hanno fatta espressa richiesta sulla base delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle aree naturali protette”;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nelle more dell'approvazione del Regolamento sull'introduzione di armi nel territorio del Parco da parte del competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, autorizzare all'introduzione di armi ad uso venatorio lungo la viabilità principale del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano come espressamente definito in allegato al Regolamento approvato con Delibera del Consiglio direttivo n. 36 del 30.12.2013 recante “Regolamento stralcio all'introduzione e alla detenzione di armi nel territorio del parco”;

VALUTATO che, data la limitatezza spaziale dell'attività in argomento ed in particolare l'introduzione di armi, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate, non risulti in contrasto con il regime di salvaguardia stabilito dall'Allegato A del D.P.R. 21 maggio 2001 “Disciplina di Tutela del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano”, e non comporti alcuna incidenza significativa su habitat e specie presenti nel sito Rete Natura 2000 interessato;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. **DI AUTORIZZARE** i cacciatori in possesso di regolare licenza di caccia e porto d'armi, regolarmente iscritti ad un Ambito Territoriale di Caccia contermine al Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, all'introduzione di armi idonee all'attività venatoria limitatamente alla viabilità principale di attraversamento del territorio del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano, come espressamente individuata in allegato alla Delibera di Consiglio n. 36 del 30.12.2013 trasmessa al competente Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e sotto elencati, solo ed esclusivamente secondo le seguenti forma e modalità:

- 1- trasportate scariche e ben custodite in idoneo contenitori,
- 2- lungo i tratti di strada espressamente cartografati nell'allegato alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 36 del 30.12.2013 recante “Regolamento stralcio all'introduzione e alla detenzione di armi nel territorio del parco” e di seguito elencati:

- Provincia di Reggio Emilia:
 - Strada Provinciale N.15 tratto Passo del Lagastrello – Sparavalle,
 - Strada Provinciale N.58 tratto P.Sso del Cerreto - Cerreto Laghi,
 - Strada Provinciale N.32 tratto P.sso Pradarena – Ospitaletto,
 - Strada Comunale Succiso - P.sso della Scalucchia,
 - Strada Comunale Collagna - P.sso Pratizzano – Poviglio,
 - Strada Comunale P.sso Pratizzano - Ventasso Laghi,
 - Strada Provinciale N.60 tratto Cervarezza - Fonti S. Lucia,
 - Strada Provinciale N.108 Pianello,
 - Strada Provinciale N.26 Pietra di Bismantova,

- Strada Provinciale N.99 tratto Roncopianigi – Febbio,
 - Strada Comunale Febbio – Rescadore,
 - Strada Statale N. 63 del Valico del Cerreto tratto C. Giannino - P.Sso Del Cerreto - Fortino della Sparavalle,
 - Strada Provinciale N.18 tratto Ligonchio,
 - Strada Comunale N. 8 Ligonchio,
 - Strada Comunale tratto Costa Dei Grassi- Ca' Ferrari,
 - Strada Comunale tratto Ginepreto-Vologno,
 - Strada Provinciale N. 59 tratto abitato di Sologno,
 - Viabilità all'interno dell'abitato di Sologno,
 - Viabilità all'interno dell'abitato di Cerreto Laghi,
 - Via Nazionale Sud tratto SS 63 ex Colonia Roversi;
- Provincia di Parma:
 - Strada Provinciale N.86 tratto Cancelli – Bosco,
 - Strada Provinciale N.108 tratto Passo del Cirone,
 - Strada Provinciale N.40 tratto Bosco – Corniglio,
 - Strada Provinciale N.75 tratto Corniglio – Monchio,
 - Strada Provinciale N.13 tratto Corniglio,
 - Strada Comunale Corniglio - Ponte Romano,
 - Strada Provinciale N. 6 tratto Lagastrello-Rigoso;
- Provincia di Massa Carrara:
 - Strada Provinciale N. 665 Massese tratto Tavernelle - P.Sso del Lagastrello,
 - Strada Provinciale N. 665 diramazione Massese tratto Passo del Lagastrello – Comano,
 - Strada Provinciale N.68 Sassalbo,
 - Strada Comunale Prati di Logarghena-Portile,
 - Strada Statale N. 63 del Valico del Cerreto tratto C. Giannino - P.sso del Cerreto – Fortino della Sparavalle,
 - Strada Provinciale N°67 tratto Ponte Iera-Compione fino all'incrocio con la Strada Comunale Compione –Apella,
 - Viabilità Comunale pedonale all'interno dell'abitato di Compione,
 - Strada Comunale pedonale tratto compreso tra la sbarra di Ponte Iera e l'intersezione con il sentiero CAI N.116,
 - Strada Provinciale N. 25 tratto Castello di Comano- Castello di Caporaghena,
 - Viabilità all'interno dell'abitato di Torsana,
 - Viabilità all'interno dell'abitato di Camporaghena,
 - Viabilità all'interno dell'abitato di Sassalbo;
- Provincia di Lucca:
 - Strada Provinciale N. 67 tratto Magliano - Ponteccio - Dalli – Sillano,
 - Strada Comunale Casini di Corte - Orecchiella - Corfino- San Romano G.,
 - Strada Comunale Ponteccio – Gagna,
 - Strada Comunale Caprignana – Orecchiella,
 - Strada Comunale Orecchiella – Miramonti,
 - Strada Interpodereale Ponteccio - Monte Tondo,
 - Strada Vicinale Passo Di Pradarena - Passo Della Comunella,
 - Strada Comunale Trattata Corfino-Orecchiella;
- 3- tutti i giorni della settimana, limitatamente al periodo utile all'attività venatoria come espressamente riportato nei calendari venatori di riferimento per gli ATC contermini al



Sede Legale : via Comunale, 23
54013 Sassalbo Fivizzano (MS)
Tel. 0585-947200 Fax 0585-948060
E-mail: info@parcoappennino.it
Web_ www.parcoappennino.it
C.F.: 02018520359

territorio del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, escluso il martedì e il venerdì, con inizio e termine non oltre 180 minuti prima e dopo l'orario indicato per attività di caccia prevista nei calendari venatori di riferimento;

- 4- qualunque itinerario totalmente o parzialmente diverso da quelli sopra elencati deve essere previamente autorizzato dall'Ente Parco.

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Vignali